

FAQ Avviso pubblico selezione RUP

FAQ N°1 – Valutazione dell'esperienza professionale maturata a supporto del RUP

Domanda

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 5 dell'Avviso, sono valutabili anche le esperienze professionali svolte nell'ambito di attività di assistenza tecnica e supporto alle funzioni del RUP, comprese quelle previste dall'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023?

Risposta

No. Il criterio di valutazione previsto dall'art. 5 dell'Avviso attribuisce specificamente il punteggio all'«esperienza professionale documentabile svolta con incarico di RUP nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in applicazione del Codice dei contratti pubblici».

Pertanto, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, pari a 5 punti per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 35 punti, sono valutabili esclusivamente le esperienze maturate a seguito di formale conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto o, con riferimento alla normativa previgente, di Responsabile Unico del Procedimento.

Le attività di assistenza tecnica o di supporto al RUP, comprese quelle svolte nell'ambito della struttura di supporto prevista dall'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, pur potendo riguardare la predisposizione degli atti di gara, la verifica della documentazione amministrativa e altri adempimenti tecnico-procedurali, non sono equiparabili all'assunzione formale dell'incarico di RUP. Tali attività, pertanto, non danno luogo all'attribuzione del punteggio specificamente riservato dall'art. 5 agli incarichi di RUP.

Resta fermo che le esperienze professionali di assistenza tecnica e supporto potranno essere considerate, qualora adeguatamente documentate e coerenti con le attività svolte, ai fini della verifica del requisito specifico di ammissione previsto dall'art. 2 dell'Avviso, relativo alla comprovata esperienza professionale di almeno due anni nella gestione di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

La presente precisazione non modifica né integra i criteri dell'Avviso, ma ne chiarisce l'applicazione nel rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i candidati.